



DETERMINA n. 1059 del 09/10/2026

STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

OGGETTO: FORNITURA DI MANUFATTI ODONTOTECNICI (ORTODONTICI E PROTESICI) E DI ALTRI MATERIALI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ ORTODONTICO-PROTESICA PRESSO I POLIAMBULATORI DI ODONTOSTOMATOLOGIA DI GOITO, DI MANTOVA E DI QUISTELLO DA PROCEDURA ESPLETATA DALL'ASST DI LODI - RINNOVO CONTRATTUALE

Direttore Struttura: **PANARELLI CESARINO**
Responsabile procedimento: **GHIDONI CLAUDIA**

Determina n. 1059 del 09/10/2026

Fascicolo 431/2023 Cl: 1.06.03
Proposta n. 2457/2026



IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con decreto n. 993 del 05/08/2021, in attuazione degli articoli 16 e 17 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 15 bis del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502;

PREMESSO che è necessario procedere alla fornitura di "Manufatti odontotecnici" necessari all'effettuazione dell'attività odontoiatrica che viene svolta presso i Poliambulatori di odontostomatologia di Goito, di Mantova e di Quistello;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 449 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 7 comma 1 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 "nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e dell'art. 58 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, gli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali o convenzioni quadro stipulate da Consip SpA";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 510 della L. 28 dicembre 2015 n. 208, le Amministrazioni Pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso dette convenzioni possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti qualora il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della medesima Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

CONSIDERATE le determinazioni regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio-Sanitario per l'anno 2026 adottate con DGR n. XII/5589 del 30/12/2025 e le normative in essa richiamate in quanto vigenti, nonché le pregresse deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia ivi elencate, in quanto specificamente pertinenti alla funzione di programmazione acquisto e controllo delle risorse strumentali necessarie al funzionamento del sistema;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi delle sopra citate determinazioni regionali, è stabilita per le aziende ed enti del sistema sanitario regionale l'obbligatorietà di adesione

Determina n. 1059 del 09/10/2026



alle Convenzioni stipulate da ARCA Spa (dal 1° luglio 2019 incorporata nella nuova Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) e Consip SpA ai sensi dell'art. 26 comma 3 della citata L. 23 dicembre 1999, n. 488, l'espresso divieto di attivare procedure di acquisto relative a beni e/o servizi già oggetto di contratti/Convenzioni stipulati dai medesimi enti, nonché il divieto di attivare procedure di acquisto autonome relative ad iniziative per approvvigionamenti già oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al suddetto soggetto aggregatore;

DATO ATTO dell'obbligo di acquisto per il tramite esclusivo del Soggetto Aggregatore Regionale sopra citato o Consip S.p.A. di beni e servizi compresi nelle categorie e soglie individuate dal DPCM 11/02/2026, adottato ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DL 24 aprile 2014 n. 66 convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, per le quali l'acquisto non può avvenire per via autonoma da parte degli Enti Sanitari se non all'interno delle soglie annuali di obbligatorietà previste, salvo richiedere al medesimo soggetto aggregatore, l'attivazione della relativa procedura di acquisto, per le esigenze di approvvigionamento in tali ambiti merceologici, qualora non sia già attiva una convenzione dello stesso soggetto o di Consip;

CONSIDERATO che, fermo restando quanto sopra, dette aziende ed Enti potranno attivare procedure autonome, inviando informazione preventiva alla Direzione Generale Welfare, solo in casi eccezionali e per una durata e quantità limitate a soddisfare il fabbisogno aziendale fino alla data di attivazione delle Convenzioni programmate a livello aggregato;

CONSIDERATO che, ai sensi delle sopra citate disposizioni, le Aziende sanitarie, in sede di programmazione dei propri acquisti, sono tenute conseguentemente a verificare che siano disponibili convenzioni regionali o in subordine di CONSIP, con la possibilità in caso negativo di procedere ad attivare autonome procedure di acquisto per la stipula di contratti di durata limitata fino alla attivazione della convenzione regionale già nel frattempo programmata;

CONSIDERATO che, in via residuale rispetto alle procedure centralizzate, le Aziende sanitarie regionali possono procedere attraverso forme di acquisizione aggregata, tramite le unioni di acquisto il cui perimetro di interesse è determinato dalla DGR Lombardia n. X/4702 del 29/12/2015;

Determina n. 1059 del 09/10/2026



DATO ATTO che la fornitura di cui sopra non è al momento oggetto di Convenzioni attive ARIA Spa o CONSIP Spa, nè oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al medesimo soggetto aggregatore;

TENUTO CONTO che alla data del 31/10/2026 avranno termine i seguenti contratti per la fornitura di Manufatti odontotecnici (ortodontici e protesici) e di altri materiali necessari allo svolgimento dell'attività ortodontico-protesica presso varie strutture poliambulatoriali affidati alle Ditte

- RTI Wilocs Srl di Roma (mandataria), Centro Odontotecnico Dental Gaia Srl, Laboratorio H.D.T. Srl di Roma e Orthosystem Milano Srl di Milano (mandanti);
- Ditta Wisil Latoor Srl di Roma, ora Wisil Lab Milano Srl;

con atto n. 21 del 03/01/2024 a seguito di recepimento dell'esito della procedura espletata dall'ASST di Lodi in qualità di Azienda Capofila unitamente alle Aziende Sanitarie ASST di Monza, ASST Nord Milano, ASST Papa Giovanni XXIII, ASST di Melegnano e della Martesana, ASST Santi Paolo e Carlo, ASST Rhodense e della Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano (mandanti) conclusa con deliberazione n. 1241 del 27/09/2023;

PRESO ATTO che il Disciplinare della procedura sopra citata prevede, al termine del periodo contrattuale, la facoltà per la stazione appaltante di rinnovare il contratto sino ad un massimo di ulteriori 36 mesi, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO dell'analisi di congruità dei prezzi unitari e della valutazione positiva dell'attività svolta da entrambi i suddetti operatori economici, come da parere espresso dagli utilizzatori conservato in atti;

TENUTO CONTO degli orientamenti espressi dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3580/2013, secondo cui *i principi comunitari consolidati in materia contrattuale, non impediscono il rinnovo espresso dei contratti, allorché la facoltà di rinnovo, (anche) alle medesime condizioni e per un tempo predeterminato e limitato, sia ab origine prevista negli atti di gara e venga esercitata in modo espresso e con adeguata motivazione, atteso che la legge n. 62/2005 ha, infatti, abrogato espressamente la prassi del rinnovo tacito, mentre la figura del rinnovo "espresso" non è di per sé vietata dall'ordinamento, a condizione che tale possibile estensione contrattuale sia espressamente prevista e stimata nell'originaria documentazione di gara come nel caso specifico, al fine di garantire che il confronto concorrenziale tra le imprese si svolga nel rispetto dei principi di trasparenza e*

Determina n. 1059 del 09/10/2026

Fascicolo 431/2023 Cl: 1.06.03
Proposta n. 2457/2026



concorrenza, potendo le offerte tener conto della possibilità del prolungamento della durata del contratto;

TENUTO CONTO, altresì degli ulteriori pronunciamenti da parte dello stesso Consiglio di Stato, secondo cui *il rinnovo contrattuale si contraddistingue, sul piano sostanziale, per la rinegoziazione del complesso delle condizioni del contratto originario, per cui deve risultare che le parti, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, abbiano dato corso a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto analogo a quello originario*" (Cons. Stato, sez. III, 24 marzo 2022, n. 2157; Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2023, n. 1635);

DATO ATTO che, in considerazione di quanto sopra, rivalutate le condizioni del contratto originario e ritenendo sussistenti i presupposti per una loro rinegoziazione con i predetti operatori economici:

- con note a mezzo Sintel conservate in atti, si è provveduto ad inoltrare alle Ditte RTI Wilocs Srl e Wisil Lab Milano Srl, la richiesta di disponibilità al rinnovo contrattuale per il periodo dal 01/11/2026 al 31/10/2029;
- le Ditte sopracitate hanno manifestato la propria disponibilità al rinnovo per il periodo richiesto, offrendo la propria disponibilità a mantenere le stesse condizioni economiche originariamente presentate in sede di partecipazione alla procedura sopra citata;
- questa Azienda, considerate le attuali condizioni di mercato già preventivamente analizzate secondo le modalità sopra specificate, ritiene che sussistano le condizioni di congruità tecnica e convenienza economica in ordine al rinnovo del citato contratto affidato alle ditte RTI Wilocs Srl e Wisil Lab Milano Srl, riservandosi in ogni caso la facoltà di recesso anticipato in caso di attivazione di Convenzioni ARIA o CONSIP o altro soggetto aggregatore aventi medesimo oggetto;

DATO ATTO che sulla base della determinazione dei fabbisogni complessivi formulati sull'attività storica, oggetto del presente atto, viene quindi prevista una spesa presunta pari a complessivi € 267.059,00 Iva esente;

DATO ATTO che il rinnovo dei contratti di cui al presente provvedimento, a parità di consumi annui, non comporta una maggiore spesa, considerato che le condizioni economiche contrattuali rimangono sostanzialmente invariate;

DATO ATTO che per ragioni di urgenza ed indifferibilità, al fine di garantire l'immediata disponibilità dell'attività svolta presso il Poliambulatorio di odontostomatologia di Goito, di

Determina n. 1059 del 09/10/2026

Fascicolo 431/2023 CI: 1.06.03
Proposta n. 2457/2026



Mantova e di Quistello necessaria alla tutela della salute degli assistiti, previa verifica del mantenimento del possesso dei requisiti da parte dei suddetti operatori economici, potrebbe essere necessario provvedere a dare anticipatamente avvio all'esecuzione dei contratti prima della loro formale stipula;

RITENUTO quindi di autorizzare la stipula dei nuovi contratti con le Ditte RTI Wilocs Srl e Wisil Lab Milano Srl, ai sensi dell'art. 18, del D.lgs. n. 36/2023;

RITENUTO infine di confermare, secondo quanto previsto dall'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, su proposta del Responsabile Unico del Progetto (RUP), che ne ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Dott. Renato Pagani, Responsabile del Poliambulatorio di Goito, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte delle ditte aggiudicatrici di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la fornitura di cui trattasi (Bando integrale di gara, Disciplinare di gara e relativi allegati e Capitolato Speciale di fornitura, Offerta tecnica ed economica presentata dalla Ditta aggiudicataria);

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), a cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023, è stato individuato il Dr. Raffaele Bonora, Dirigente della Struttura Gestione Acquisti;

TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento **GHIDONI CLAUDIA** attesta la completezza, la regolarità e la legittimità dell'istruttoria;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

DETERMINA

1. di autorizzare il rinnovo dei contratti stipulati con le Ditte RTI Wilocs Srl e Wisil Lab Milano Srl per la fornitura di Manufatti odontotecnici (ortodontici e protesici) e di altri materiali necessari allo svolgimento dell'attività ortodontico-protesica presso i Poliambulatori di odontostomatologia di Goito, di Mantova e di Quistello, per il periodo dal 01/11/2026 al 31/10/2029 secondo le condizioni sopra descritte;

Determina n. 1059 del 09/10/2026

**2. di dare atto che:**

- il rinnovo dei predetti contratti di fornitura, per il periodo sopra citato, comporta una spesa totale presunta pari ad € 267.059,00 Iva esente, secondo le condizioni riportate nel prospetto allegato al presente atto (Allegato);
- la suddetta spesa viene conteggiata sul conto economico 80251525 dei Bilanci di previsione 2026-2027-2028-2029, come di seguito riportato:

Bilanci	RTI Wilocs SRI per la Protesica	Wisil Latoor per la parte Ortodontica	Importo complessivo Iva esente
	BD413EBD4C	BD413DE295	
Bilancio 2026	7.878,67	6.934,61	267.059,00
Bilancio 2027	47.272,00	41.607,00	
Bilancio 2028	47.272,00	41.607,00	
Bilancio 2029	39.489,33	34.998,39	
Totale	141.912,00	125.147,00	

- 3. di autorizzare la stipula dei contratti con le ditte sopraindicate, ai sensi dell'art. 18, del D.lgs. n. 36/2023;
- 4. di confermare secondo quanto previsto dall'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, su proposta del Responsabile Unico del Progetto (RUP), che ne ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, il Dott. Renato Pagani Responsabile del Poliambulatorio di Goito, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte delle ditte aggiudicatrici di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la fornitura di cui trattasi (Bando integrale di gara, Disciplinare di gara e relativi allegati e Capitolato Speciale di fornitura, Offerta tecnica ed economica presentata dalla Ditta aggiudicataria);
- 5. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE della STRUTTURA
PANARELLI CESARINO

Determina n. 1059 del 09/10/2026

Fascicolo 431/2023 Cl: 1.06.03
Proposta n. 2457/2026



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)

Determina n. 1059 del 09/10/2026

Fascicolo 431/2023 Cl: 1.06.03

Proposta n. 2457/2026